# Ricorso proposto l'11 maggio 2017 — Hermann Bock/EUIPO (Push and Ready)

(Causa T-279/17)

(2017/C 213/50)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

Ricorrente: Hermann Bock GmbH (Verl, Germania) (rappresentanti: S. Maaßen e V. Schoene, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

### Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: il marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «Push and Ready» — Domanda di registrazione n. 14 758 205

Decisione impugnata: la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 gennaio 2017 nel procedimento R 1279/2016-5

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

 annullare la decisione impugnata, notificata il 1º marzo 2017, con cui la commissione di ricorso ha confermato che il marchio figurativo n. 14758205 non può essere registrato, e rinviare la causa all'Ufficio ai fini di un nuovo esame.

#### Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 9 maggio 2017 — GE.CO.P./Commissione

(Causa T-280/17)

(2017/C 213/51)

Lingua processuale: l'italiano

### Parti

Ricorrente: GE.CO.P. Generale Costruzioni e Progettazioni SpA (Roma, Italia) (rappresentante: G. Naticchioni, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia, previo accertamento dell'intervenuta adozione in maniera illegittima da parte della Commissione europea — Ufficio Infrastrutture e Logistica Lussemburgo — della Decisione del 7 marzo 2017 comportante nei confronti della ricorrente GE.CO.P. S.p.A. l'esclusione per 2 anni dalle procedure di gara europee e la pubblicazione del provvedimento, procedere all'annullamento di tale Decisione e di tutti gli atti ad essa conseguenziali o presupposti, anche non conosciuti da GE.CO.P. Con vittoria delle spese e compensi professionali relativi al presente procedimento.

## Motivi e principali argomenti

Alla base dell'attuale provvedimento impugnato vi è la risoluzione d'ufficio adottata dalla Commissione il 5 agosto 2015 del contratto di appalto n. 09bis/2012/OIL — Lotto 1, riguardante i lavori di ristrutturazione di due edifici, denominati «Foyer européen» siti in Lussemburgo, affidati alla GE.CO.P.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere la violazione dell'articolo 8 del Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU 2015 L 286, pag. 1), nonché la violazione dell'articolo 41 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.